CITTA' di VALDAGNO

Provincia di Vicenza

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ULTERIORI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO PER LIMITARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS": REVOCA DELL'ORDINANZA 453/2020 (PROROGATA CON ORD. 464/2020) E NUOVE DISPOSIZIONI.

Il Sindaco

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato – attualmente fino al 31 gennaio 2021 – lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamate le disposizioni emanate, sia a livello nazionale che regionale, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora vigenti, in modo particolare il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 10 dicembre 2020 - efficaci fino al 15 gennaio 2021, nonché il D.L. 172 del 18 dicembre 2020 che nel periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 prevede l'istituzione delle c.d. "Zona Rossa" e "Zona Arancione", con limitazione agli spostamenti della popolazione;

Richiamate le proprie Ordinanze n. 453 del 4 dicembre 2020, avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica da Covid-19. Ulteriori misure urgenti di contenimento per limitare il rischio di diffusione del "coronavirus" e n. 464 del 14 dicembre 2020, di proroga della predetta ordinanza, efficace fino al 31 dicembre 2020, ove sono previste la chiusura / sospensione / limitazione di specifiche attività oltre alla regolamentazione dell'attività mercatale limitata ai soli generi alimentari, da svolgere all'interno del parcheggio tra via G. MARZOTTO e viale V.E. MARZOTTO, nelle giornate di martedì e venerdì, nel tratto di Viale V.E. Marzotto, compreso tra Viale G. Puccini e Viale Duca D'Aosta, per il mercato agricolo del sabato;

Richiamato l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui il Sindaco adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie;

ORDINA

1. La revoca della propria ordinanza n. 453 del 4 dicembre 2020 e della successiva ordinanza di

proroga n. 464 del 14 dicembre 2020;

2. Per le motivazioni in premessa citata, la chiusura / sospensione / limitazione delle seguenti attività, fatto salvo provvedimenti nazionali e regionali più restrittivi:

Tipo di attività (in luogo pubblico o aperto al pubblico)	**Specifiche operative**
Mercati settimanali, compreso mercato agricolo	• Regolamentati, per solo generi alimentari e produttori agricoli, secondo le disposizioni più sotto riportate.
Aree gioco e/o fitness attrezzate / giochi	• Chiuse.
Riunioni e assemblee di vario tipo, pubbliche e private	Al chiuso e/o all'aperto: • Fino a 6 persone non conviventi: consentite in presenza con un distanziamento minimo di 1 metro e con mascherina sempre indossata; • Oltre 6 persone non conviventi consentite: solamente on-line; • Per quelle di carattere economico/produttivo sono possibili più di 6 persone non conviventi, in presenza, con un distanziamento minimo di 1 metro e con mascherina sempre indossata.
Eventi culturali, sociali e ricreativi pubblici e privati	• Sospese attività (al chiuso e/o all'aperto)
Attività di somministrazione alimenti e bevande	• Vietato consumo in piedi e/o al banco. (Obbligo di consumo solo al tavolo); • Obbligo uso della mascherina anche da seduti (la mascherina può essere abbassata solamente durante la consumazione); • Divieto di fumare (tradizionale ed elettronico) all'interno dei locali e/o dei relativi plateatici esterni; • Obbligo di posizionare anche all'esterno il divieto di fumare e l'obbligo di indossare la mascherina.
Attività sportive	• Sospensione di tutte le attività sportive associazionistiche amatoriali (ad eccezione dello sport professionistico e non professionistico, per la partecipazione a competizioni e campionati di interesse nazionale).
Spostamenti	• Raccomandazione di limitare gli spostamenti, se non strettamente necessari, sia all'interno del Comune che in entrata/uscita dal territorio comunale.

3. È approvato il nuovo piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale limitata alla vendita di **generi alimentari,** da esercitare nel rispetto delle vigenti "Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e Ricreative" - Scheda relativa al

“Commercio al Dettaglio su Aree Pubbliche”:

- in Piazza Roma, nelle giornate di martedì e venerdì;
- nel tratto di Viale V.E. Marzotto, compreso tra Viale G. Puccini e Viale Duca D'Aosta, per il mercato agricolo del sabato;

Le aree sono delimitate (da recinzione e transenne), con un accesso ed un'uscita che saranno presidiate; è contingentato il numero presenze, definendo la capienza massima di clienti che possono essere presenti contemporaneamente, come riportati nelle planimetrie allegate “B.1, “B.2” e “A.3” alla presente ordinanza, a costituirne parte integrante e sostanziale;

Nelle medesime planimetrie è altresì indicata la disposizione dei posteggi dei singoli operatori per consentire la gestione del mercato con le misure di contenimento previste dalla fase emergenziale;

Le operazioni di vendita possono essere effettuate dalle ore 8.00 alle ore 13.00; il termine ultimo di accesso ai posteggi da parte degli operatori è fissato alle 7.45 e lo sgombero dell'area entro le ore 13.30.

È previsto un servizio di sorveglianza che presidierà l'area mercatale, con la presenza di almeno 1 addetto per ogni varco, che verifica il numero di presenze, il rispetto del divieto di assembramento e della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra presenti, nonché l'utilizzo della mascherina sia da parte degli operatori che da parte dei clienti e la messa a disposizione - da parte degli operatori - di prodotti igienizzanti per le mani; i gestori dei singoli banchi devono adoperarsi per evitare il formarsi di assembramenti;

4. È consentito lo svolgimento in anticipo a giovedì 24 dicembre 2020 del mercato che cade nella giornata di venerdì 25 dicembre (già previsto con Disposizione del Dirigente n. 275/2019 per il 20 dicembre, ma annullato per indisponibilità da parte degli operatori);

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

DISPONE

L'efficacia di queste misure ha decorrenza **da giovedì 24 dicembre 2020 fino a sabato 9 gennaio 2021** incluso, fatti salvi provvedimenti nazionali o regionali più restrittivi;

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente Ordinanza è punito ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Valdagno e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

La trasmissione a mezzo pec a:

- Direzione Territorio Comunale – Sezione viabilità e reti;
- Esercenti (anche mediante le relative associazioni di categoria);
- Prefettura di Vicenza;
- Consorzio di Polizia Locale Valle Agno;
- Comando stazione dei Carabinieri di Valdagno;
- Confesercenti Vicenza;
- Confcommercio Valdagno;
- Coldiretti Vicenza;
- Confederazione Italiana Agricoltori Vicenza;

- Agno Chiampo Ambiente srl.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Il Sindaco

Pratica n.° OSIND-70-2020

Firmato da Acerbi Giancarlo
Il 23/12/2020 (18:19:21)